



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 48 del 4 Dicembre 2019

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 21.10.2019, N. 47

Composizione 1° Commissione Consiliare "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali". 5

DECRETO 21.10.2019, N. 48

Composizione 3° Commissione Consiliare "Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive". 6

DECRETO 21.10.2019, N. 49

Composizione 4° Commissione Consiliare "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea". 7

DECRETO 21.10.2019, N. 50

Composizione 5° Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro". 8

DECRETO 12.11.2019, N. 53

Composizione "Commissione di inchiesta avente ad oggetto : "Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino- Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione" — art. 13, comma 1, lett. f del Regolamento Interno per i Lavori del Consiglio regionale." 9

DECRETO 19.11.2019, N. 54

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti. 10

DECRETO 26.11.2019, N. 55

Nomina componente la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Abruzzo..... 26

DECRETO 28.11.2019, N. 56

Nomina Revisore dei conti dell'ERSI. 30

DECRETO 28.11.2019, N. 57

Nomina Presidente dell'ERSI. 38

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI PESCARA

DETERMINAZIONE 31.10.2019, N. DPE015/88

Utenza PE/D/4017 - Consorzio di Bonifica Centro — Istanza del 12/12/2017, acquisita con prot. n. 4733/18 del 09/01/2018, per la concessione a derivare acque superficiali e sorgive ad uso irriguo dal drenaggio di un corpo di frana a valle del centro antico di Lettomanoppello (PE). Portata max 15,00 l/s, portata media 13,00 l/s, consumo annuo atteso 410.000 mc.. 47

DETERMINAZIONE 12.11.2019, N. DPE015/89

Ditta E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato - ATO n. 4 Pescara (ex società ACA ex Cassa per il Mezzogiorno). Domande del 10/02/2012, per concessione in sanatoria di derivazione acqua ad uso potabile in Comune Villa Celiera, Provincia di Pescara. Codice univoco: PE/D/3931 Corsi d'acqua: - Sorgente Rivochiaro - Fonte Cervaro - Sorgente Fondi. Bacino Amministrativo: Distretto dell'Appennino Centrale..... 50

SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI

DETERMINAZIONE 04.11.2019, N. DPE017/163

T.U. 11/12/1933 n. 1775 — Decreto n. 3/Reg. del 13/08/2007 — Domande di concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sangro ad uso idroelettrico poste in concorrenza ai sensi del comma I dell'art. 15 del Decreto n. 3/Reg avanzate in data 11.06.2014 dal Comune di Villa S. Maria (CH) e domanda del 25.07.2011 della società DP3 S.r.l. Conferenza dei Servizi e Visita locale di istruttoria..... 52

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SANITA' DIGITALE - ICT

DETERMINAZIONE 13.11.2019, N. DPF017/43

Concessione dell'accREDITAMENTO regionale A 1 centro di formazione per l'erogazione di corsi di formazione BLSD (Basic Life Support - Defibrillation) adulto..... 54

PARTE II**Avvisi, Concorsi, Inserzioni**

COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Verbale n. 6/8 del 4.6.2019: Variante puntuale al Piano Regolatore Generale. 56

AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ARAP

Decreto N. 1/C del 17.09.2019: Agglomerato Industriale di VASTO - PUNTA PENNE nel Comune di VASTO..... 63

CONSORZIO BONIFICA CENTRO

Espropriazione per causa di pubblica utilità Diga di Penne sul fiume Tavo. Provvedimento di pagamento n. 1P(Pe)..... 69

E-DISTRIBUZIONE

Piano Resilienza 2019-2020 Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kv n. D52025422 denominato "Campo di Giove" in uscita dalla CP Roccaraso - Lotto 1, della lunghezza di 0,997 km, tratta cabina primaria Roccaraso - sostegno capolinea cabina Gendarme 645079 nel territorio del Comune di Roccaraso (AQ), parte e nel territorio del Comune di Rivisondoli (AQ)..... 71

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 21.10.2019, N. 47

Composizione 1° Commissione Consiliare "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali".*Il Presidente del Consiglio*

Decreto n. 47/2019

VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la nota prot. n. 13290, del 15/10/2019 con la quale il Consigliere regionale Daniele D'Amario, in qualità di Presidente del Gruppo Consiliare di "Forza Italia" comunica la nuova composizione delle commissioni permanenti, e nello specifico per la 1^ commissione designa il Consigliere Umberto D'Annunziis, al posto del Consigliere Daniele D'Amario;

RICHIAMATO il decreto n. 38/2019 del 10.10.2019, con il quale si è preso atto dello scioglimento della Federazione dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Consigliere Umberto D'Annunziis, come nuovo componente della 1^ Commissione consiliare, in sostituzione del Consigliere Daniele D'Amario;

D E C R E T A

la 1^ Commissione Consiliare "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	D'Incecco Vincenzo	voti	7
Lega Salvini Abruzzo	Quaresimale Pietro	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Di Matteo Emiliano	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Marcovecchio Manuele	voti	1
Forza Italia	D'Annunziis Umberto	voti	3
DC-UDC	Scoccia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Guerino Testa	voti	3
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Marcozzi Sara	voti	3
Movimento 5 Stelle	Pettinari Domenico Zaccardi	voti	2
Movimento 5 Stelle	Taglieri Sclocchi Francesco	voti	2
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Legnini Giovanni	voti	2
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Paolucci Silvio	voti	2
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Mariani Sandro	voti	1
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Blasioli Antonio	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T.

L'Aquila, 21/10/2019

Lorenzo Sospiri

DECRETO 21.10.2019, N. 48

Composizione 3° Commissione Consiliare "Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive".*Il Presidente del Consiglio***Decreto n. 48/2019****VISTO** l'art. 23 dello Statuto;**VISTI** gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;**VISTA** la nota prot. n. 13290, del 15/10/2019 con la quale il Consigliere regionale Daniele D'Amario, in qualità di Presidente del Gruppo Consiliare di "Forza Italia" comunica la nuova composizione delle commissioni permanenti, e nello specifico per la 3^ commissione designa il Consigliere Umberto D'Annunziis, al posto del Consigliere Daniele D'Amario;**RICHIAMATO** il decreto n. 40/2019 del 10.10.2019, con il quale si è preso atto dello scioglimento della Federazione dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Consigliere Umberto D'Annunziis, come nuovo componente della 3^ Commissione consiliare, in sostituzione del Consigliere Daniele D'Amario;

D E C R E T A

la 3^ Commissione Consiliare "Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	Di Matteo Emiliano	voti	7
Lega Salvini Abruzzo	Montepara Fabrizio	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Di Gianvittorio Antonio	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Bocchino Sabrina	voti	1
Forza Italia	D'Annunziis Umberto	voti	3
DC-UDC	Scoccia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Testa Guerino	voti	3
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Smargiassi Pietro	voti	3
Movimento 5 Stelle	Fedele Giorgio	voti	2
Movimento 5 Stelle	Cipolletti Marco	voti	2
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Legnini Giovanni	voti	3
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Pepe Dino	voti	3

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T.

L'Aquila, 21/10/2019

Lorenzo Sospiri

DECRETO 21.10.2019, N. 49

Composizione 4° Commissione Consiliare "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea".



Il Presidente del Consiglio

Decreto n. 49/2019

VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la nota prot. n. 13290, del 15/10/2019 con la quale il Consigliere regionale Daniele D'Amario, in qualità di Presidente del Gruppo Consiliare di "Forza Italia" comunica la nuova composizione delle commissioni permanenti, e nello specifico per la 4^ commissione designa il Consigliere Daniele D'Amario, al posto del Consigliere Umberto D'Annunziis;

RICHIAMATO il decreto n. 41/2019 del 10.10.2019, con il quale si è preso atto dello scioglimento della Federazione dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Consigliere Daniele D'Amario, come nuovo componente della 4^ Commissione consiliare, in sostituzione del Consigliere Umberto D'Annunziis;

DECRETA

la 4^ Commissione Consiliare "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	Angelosante A. Simone	voti	7
Lega Salvini Abruzzo	Montepara Fabrizio	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Marcovecchio Manuele	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Bocchino Sabrina	voti	1
Forza Italia	D'Amario Daniele	voti	3
DC-UDC	Scoccia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Testa Guerino	voti	3
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Marcozzi Sara	voti	4
Movimento 5 Stelle	Stella Barbara	voti	3
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Legnini Giovanni	voti	3
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Pepe Dino	voti	3

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T.

L'Aquila, 21/10/2019

Lorenzo Sospiri

DECRETO 21.10.2019, N. 50

Composizione 5° Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro".*Il Presidente del Consiglio***Decreto n. 50/2019****VISTO** l'art. 23 dello Statuto;**VISTI** gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la nota prot. n. 13290, del 15/10/2019 con la quale il Consigliere regionale Daniele D'Amario, in qualità di Presidente del Gruppo Consiliare di "Forza Italia" comunica la nuova composizione delle commissioni permanenti, e nello specifico per la 5^a commissione designa il Consigliere Umberto D'Annunziis, al posto del Consigliere Daniele D'Amario;

RICHIAMATO il decreto n. 42/2019 del 10.10.2019, con il quale si è preso atto dello scioglimento della Federazione dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Consigliere Umberto D'Annunziis, come nuovo componente della 5^a Commissione consiliare, in sostituzione del Consigliere Daniele D'Amario;

DECRETA

la 5^a Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	Quaresimale Pietro	voti	7
Lega Salvini Abruzzo	Angelosante A. Simone	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	La Porta Antonietta	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Montepara Fabrizio	voti	1
Forza Italia	D'Annunziis Umberto	voti	3
DC-UDC	Scoccia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Quagliari Mario	voti	3
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Smargiassi Pietro	voti	2
Movimento 5 Stelle	Stella Barbara	voti	2
Movimento 5 Stelle	Taglieri Sclocchi Francesco	voti	2
Movimento 5 Stelle	Cipolletti Marco	voti	1
Fed. Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune	Paolucci Silvio	voti	2
Fed. Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune	Pepe Dino	voti	2
Fed. Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune	Mariani Sandro	voti	1
Fed. Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune	Blasioli Antonio	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T

L'Aquila, 21.10.2019

Lorenzo Sospiri

DECRETO 12.11.2019, N. 53

Composizione "Commissione di inchiesta avente ad oggetto : "Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino- Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione" — art. 13, comma 1, lett. f del Regolamento Interno per i Lavori del Consiglio regionale."*Il Presidente del Consiglio*

Decreto n. 53/2019

VISTO l'art. 24 dello Statuto;

VISTI gli artt. 33 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che dispone che i singoli Gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni consiliari;

PRESO ATTO del Verbale del Consiglio regionale n. 11/3 del 06/08/2019 con il quale è stata istituita la Commissione di inchiesta avente ad oggetto : "Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino- Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione" — art. 13, comma 1, lett. f del Regolamento Interno per i Lavori del Consiglio regionale."

VISTE le note:

- ✓ prot.10720 del 13/08/2019, con la quale il Presidente del gruppo "Azione politica" Roberto Santangelo, designa se stesso come componente la Commissione d'inchiesta;
- ✓ prot.10902 del 20/08/2019, con la quale la consigliera Marianna Scoccia del Gruppo Consiliare "UDC-DC", designa se stessa come componente la Commissione d'inchiesta;
- ✓ prot.11635 del 11/09/2019, con la quale il capogruppo della "Lega Salvini Abruzzo", Pietro Quaresimale, designa quali componenti per la Commissione d'inchiesta : il consigliere Luca De Renzis con voti 3, il consigliere Emiliano Di Matteo con voti 3; il consigliere Fabrizio Montepara con voti 2, il consigliere Simone Angelosante con voti 2;
- ✓ prot.12085 del 19/09/2019, con la quale i Capigruppo appartenenti alla federazione "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune", designano quali componenti per la Commissione d'inchiesta, il consigliere Giovanni Legnini con voti 3 ed il consigliere Blasioli Antonio con voti 3;
- ✓ prot. 12144 del 20/09/2019, con la quale il Gruppo consiliare di "Fratelli d'Italia" designa il consigliere Guerino Testa come componente la Commissione d'inchiesta;
- ✓ prot. n.12841 del 04/10/2019, con la quale il Gruppo consiliare "Forza Italia" designa il consigliere Daniele D'Amario con voti 3, come componente la Commissione d'inchiesta;
- ✓ prot. n. 14107 del 04/11/2019, con la quale la capogruppo del "Movimento 5 Stelle", Sara Marozzi, designa se stessa come componente la Commissione d'inchiesta.

D E C R E T A

La "Commissione di inchiesta avente ad oggetto : "Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino- Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione" — art. 13, comma 1, lett. f del Regolamento Interno per i Lavori del Consiglio regionale." ; è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	De Renzis	Luca	voti	3
Lega Salvini Abruzzo	Di Matteo	Emiliano	voti	3
Lega Salvini Abruzzo	Montepara	Fabrizio	voti	2
Lega Salvini Abruzzo	Angelosante	Simone	voti	2
Forza Italia	D'Amario	Daniele	voti	3
DC-UDC	Scoccia	Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Testa	Guerino	voti	3
Azione Politica	Santangelo	Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Marozzi	Sara	voti	7
Fed."Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Legnini	Giovanni	voti	3
Fed."Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Blasioli	Antonio	voti	3

Il presente decreto sarà pubblicato sui B.U.R.A.T

L'Aquila, 12/11/2019

DECRETO 19.11.2019, N. 54

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti.

CONSIGLIO REGIONALE

*Il Presidente*Decreto n. 54/2019

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo ed, in particolare, il

- **comma 3:** "Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale."

- **comma 4:** "La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali" ed, in particolare, gli articoli:

- **5, comma 1 quinquies:** " Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia";

- **5, comma 1 sexies:** "Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale";

- **5, comma 1 septies:** "All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione";

- **5 bis, comma 1:** "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235";

- **5 bis, comma 2:** "Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 e' tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni;

- **5 bis, comma 3:** "In ogni caso, il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

dal primo mese successivo e per il tempo in cui permance l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.”;

- 5 bis, comma 5: *“Sono incompatibili con l’incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;*

- 5 bis, comma 6: *“I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all’interessato da parte dell’Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3.”;*

VISTA la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 “Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e smi ed, in particolare, l’articolo 7:

-comma 1: *“ Il Consiglio di amministrazione e' composto da*

a) il presidente;

b) due rappresentanti dell'università' di cui uno designato dagli studenti;

c) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.

- comma 2: *“Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura. I componenti possono essere confermati per una sola volta.”*

VISTO, altresì, l’art. 9 , comma 1 della L.R. n. 91/1994 che disciplina l’elezione, da parte del Consiglio regionale, del Presidente dell’A.D.S.U., su una terra di nominativi di comprovata esperienza tecnico e/o amministrativa, formata dalla Giunta regionale d’intesa con l’Università;

VISTA la L.R.12 agosto 2005, n. 27 “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo” e, segnatamente, l’art. 1, comma 2 secondo cui *“le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale”;*

DATO ATTO che:

- sul BURAT ordinario n. 14 del 3 aprile 2019 è stato pubblicato l’avviso per la formazione dell’Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione, ai sensi dell’art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 45 del 30/05/2019 è stato approvato l’Elenco dei componenti gli organi di amministrazione suddiviso in Sezioni;



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 678/C dell'11 novembre 2019 con cui la Giunta regionale ha fatto propria la terna di nominativi, concordata tra il Presidente della Regione Abruzzo e il Rettore dell'Università degli studi "G. D'Annunzio", e ha proposto al Consiglio regionale l'elezione del Presidente dell'A.D.S.U di Chieti;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTE le designazioni dei Capigruppo in relazione alla nomina del C.d.A dell'ADSU di Chieti, comunicate per gli adempimenti di competenza al Servizio Affari Istituzionali con nota prot. 151/SEGR/2019 del 14 novembre 2019, che individuano quali componenti del Consiglio di amministrazione dell' ADSU, i signori:

- **Isabella Gualtieri**, quale Presidente
- **Carla Zinni**, quale componente
- **Marta Fiorella Rapa**, quale componente;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*

VISTE le dichiarazioni rese dai medesimi in merito all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* e all'assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con note n. prot.14780 e 14786 del 19/11/2019;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 14802 del 19/11/2019 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dai designati;



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti, di cui all'art. 7, comma 1, lett. c) della L.R. n. 91/1994;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti:

- **Isabella Gualtieri**, quale Presidente
- **Carla Zinni**, quale componente
- **Marta Fiorella Rapa**, quale componente;

di dare atto che:

- le dichiarazioni rese dai nominati ai sensi del D.Lgs 39/2013 sono allegate al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;

- i componenti il CdA devono, nel corso dell'incarico, astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ADSU;

- l'incarico decorre dalla data di adozione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 91/1994;

di disporre che i soggetti nominati sono tenuti a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'ADSU di Chieti, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

- delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;

- delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 bis della L.R. 4/2009.

di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- ai nominati;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;
- all'ADSU di Chieti;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

L'Aquila, 19/11/2019

Lorenzo Sospiti

Segue Allegato

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) DELL'ADSO DI
CHIESI**

Il/La sottoscritto/a QUATIERI ISABELLA nato/a a FESCAPA il
18/05/1990 residente a _____ Via /P.zza _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

a) (...);

b) (...);

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) (...);

b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...)
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (...)

b) (...);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data ROSARA, 18/11/2019

Il dichiarante

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFIRIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI COMPONENTE C.D.A. AOSU DI CHIETI**
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Il/La sottoscritto/a RAPA MARTA FIORELLA nato/a a CASOLI (CH) il 12/6/1983 residente a _____ Via /P.zza _____ n. _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) (...)

b) (...)

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (-);

b) (-);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

Luogo e data FRANCAVILLA AL MARE, 18/11/19

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI COMPONENTE CDA ADSU - CHIEN
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a CARLA ZIUM nato/a a LAUCCIANO il
05/01/1958 Residente a _____ Via /P.zza _____ n. _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...)
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (...)

b) (...);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine preteritorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

Luogo e data CASALBOMINO 18/11/2019

Il dichiarante

DECRETO 26.11.2019, N. 55

Nomina componente la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.CONSIGLIO REGIONALE
Il PresidenteDecreto n. 55/2019

VISTA L. 5 giugno 2003 n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3" ed, in particolare, l'art.7, comma 8 bis a termine del quale "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385."

VISTO l' art. 85, comma 2, dello Statuto regionale secondo cui "Il Consiglio regionale può designare due componenti della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. ;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n. 433/CP/2003 dell'8 novembre 2003, con cui la Corte dei Conti ha precisato che ai fini della valutazione della idoneità dei componenti designati dalle Regioni e dalle autonomie locali ai sensi dell'art. 7, comma 8 bis della legge n. 131 del 2003, deve essere accertato il possesso dei seguenti requisiti che debbono essere resi ostensivi in un curriculum vitae a corredo della richiesta di parere all'organo autogoverno della magistratura contabile:

1) diploma di laurea in almeno una delle discipline di seguito elencate:

- economia e commercio
- scienze statistiche
- giurisprudenza
- altro titolo di studio ad esse equipollente

2) attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) e/o significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile acquisite preferibilmente presso lo Stato, le Regioni, gli Enti locali o le Aziende pubbliche.



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che stabilisce "il limite di età per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti è fissato al compimento degli anni settanta".

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nella seduta del 7 maggio 2019, ha chiesto al Servizio competente di attivare le procedure relative alla predisposizione di un Avviso pubblico finalizzato alla designazione di un componente la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale APL/AIE n. 44 del 14 maggio 2019, con cui è stato approvato l'Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della designazione da parte del Consiglio regionale di un componente la Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo, ai sensi dell'art. 7, comma 8 bis, della L. 5 giugno 2003 n. 131 e dell'art. 85, 2 comma, dello Statuto della Regione Abruzzo;

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dal suddetto Avviso;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, ha ritenuto con decisione unanime, di delegare al Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, "tutte le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale presso Enti e le nomine dei Consiglieri regionali presso organismi, come da elenchi inviati dal Servizio competente e come da discussione svolta su nomine e designazioni nelle precedenti riunioni della Conferenza dei Capigruppo" (riunione del 7 maggio 2019); e che nella riunione del 12 novembre è stato precisato che per quanto attiene alla designazione del componente la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Abruzzo, trattandosi di nomina monocratica, si procederà con decreto del Presidente del Consiglio, come da delega ai sensi dell'art. 142, comma 3 del regolamento interno;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, con nota prot. 7436 del 19/06/2019, ha trasmesso le candidature.

CONSIDERATO, che:

- la scelta dei componenti deve ricadere tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili, come esplicitato



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

dalla deliberazione n. 433/2003 dell'8.11.2003 dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;

- i componenti nominati in seno alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili;

DATO ATTO che, a mente dell'avviso anzi citato, sono stati indicati, all'art.4 i "Requisiti" di cui i candidati devono necessariamente essere in possesso, affinché possano valutarsi ed apprezzarsi le esperienze e le competenze maturate nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili;

DATO ATTO, segnatamente, che al detto art.4 è previsto che i candidati debbano essere in possesso di diploma in specifiche materie, tra cui compare la facoltà di Giurisprudenza, nonché di ulteriori competenze maturate nell'attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario e/o attraverso significative esperienze professionali;

VALUTATO che dall'esame del *curriculum* e tenuto conto di quanto previsto dalle norme sopra richiamate nonché di quanto disposto nell'Avviso di cui alla determinazione dirigenziale APL/AIE n. 44 del 14 maggio 2019, l'Avv. **Paolo GATTI** è in possesso dei requisiti per la nomina a componente la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo;

VALUTATO, in particolare, che l'Avv. Paolo Gatti, laureato in Giurisprudenza, e già iscritto per un lungo lasso di tempo presso il relativo Albo degli Avvocati, ha maturato ampia esperienza professionale di sicuro rilievo nelle materie giuridiche, anche rafforzata da attività di insegnamento a livello universitario attraverso docenze a contratto in materie giuridiche presso le Università di Padova, di Teramo e di Bari e da formazione *post lauream*;

VALUTATA. altresì, l'esperienza aziendalistica come Commissario del Consorzio Agrario di Teramo, vigilato dal Ministero delle attività produttive;

VALUTATO, inoltre, che il prefato Avvocato ha acquisito elevate esperienze di leadership nella pubblica amministrazione, di gestione dei processi di rilevanti risorse finanziarie anche in ragione delle plurime esperienze professionali di decisore pubblico svolte, non solo in grado di aumentare le competenze in materia giuridica ma di corroborare, trasversalmente, le competenze nelle materie economiche e finanziarie, come è dimostrato



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

dalle esperienze di amministratore presso il Comune capoluogo di Teramo nonché presso la Regione Abruzzo, anche con segnato riguardo alla delicata attività di Presidente del Comitato di Sorveglianza del Fondo Sociale Europeo;

VALUTATO, infine, che il designato ha ricoperto per dieci anni il ruolo di Consigliere regionale e che lo svolgimento di tale attività amplifica il senso della collaborazione istituzionale che è a fondamento della norma di cui alla L. 5 giugno 2003 n. 131;

VISTO l'art. 7, comma 1, del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 " *Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Tutto quanto sopra considerato e ritenuto

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che ivi si intendono integralmente richiamate:

- di designare **Paolo GATTI** quale componente *la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Abruzzo*;
- di dare atto che la nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385;
- di trasmettere il presente decreto al Presidente della Giunta regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURAT.

L'Aquila, 26-11-2019

Lorenzo Sospiri

DECRETO 28.11.2019, N. 56

Nomina Revisore dei conti dell'ERSI.

CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

Decreto n. 56/2019

VISTO l'art. 1, comma 9, della L.R. 12 aprile 2011, n. 9 "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato" che prevede tra gli organi dell'ERSI il Revisore dei conti;

DATO ATTO che ai sensi del succitato articolo il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis, dell'articolo 5, della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e dura in carica tre anni;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235";
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale "In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale";
- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: "Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di

**CONSIGLIO REGIONALE***Il Presidente*

controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;

- *l'art. 5 bis, comma 6 a norma del quale: “I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilita' previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3”*
- *art. 5 ter, comma 1 secondo cui: “Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).*
- *l'art. 12 dello Statuto dell'ERSI a termine del quale trovano applicazione le cause di incompatibilita' e di inecleggibilita' di cui all'art. 236 del TUEL e i limiti all'affidamento degli incarichi ai sensi dell'art. 238 del TUEL., in quanto compatibili con la struttura dell'ERSI;*

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all'unanimita', puo' delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”;*

PRESO ATTO che il Revisore dei Conti dell'ERSI nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 39 del 19 luglio 2016 e' scaduto;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- APL/AIE n. 49 del 6 giugno 2019 con cui e' stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore dei conti dell'ERSI, pubblicata sul BURAT ordinario n. 23 del 12.06.2019;
- APL/AIE n. 53 del 4 luglio 2019 con cui e' stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore dei conti dell'ERSI, a seguito della modifica della L.R. 14/2019 all'art.5 comma 1 bis della L.R. 4/2009 e pubblicata sul BURAT speciale n. 120 del 12.07.2019;

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dai suddetti Avvisi pubblici;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarita' e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare

**CONSIGLIO REGIONALE***Il Presidente*

il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTE le designazioni dei Capigruppo consiliari comunicate al Servizio Affari istituzionali ed europei con nota prot. 160/Segr del 19/11/2019 per gli adempimenti di conseguenza;

CONSIDERATO che Caserta Valerio è in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali al n. 84187 ed è iscritto alla Fascia 3 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23 ed ha comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità per poter svolgere l'incarico di Revisore dei conti dell'ERSI;

DATO ATTO che:

- il designato ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico a Revisore dei conti dell'ERSI, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 14867 del 21/11/2019 e ha reso le dichiarazioni sulla insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 15064 del 26.11.2019;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 15132 del 27.11.2019 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alle predette dichiarazioni;

VISTO l'art. 12 dello Statuto dell'ERSI secondo cui: "Il Revisore dei Conti è organo di vigilanza e controllo della regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della gestione dell'Ente. In particolare il Revisore dei Conti:

- a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti;
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- c) esamina il bilancio di previsione e delle relative variazioni ed assestamento;
- d) accerta, con cadenza trimestrale, le consistenze di cassa;
- e) esprime il parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, sulle proposte di deliberazione del Direttore Generale relative a Bilancio di previsione, Variazione ed assestamento del bilancio di previsione e Conto Consuntivo;

VISTO l'art. 1, comma 9 bis, della L.R. 9/2011, ai sensi del quale "Al Revisore dei Conti compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ERSI da disposizioni di legge";



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

VISTO l'art. 1, comma 9 ter della L.R. 9/2011, ai sensi del quale: *"Al Revisore dei conti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'ERSP"*;


RITENUTO dover provvedere alla nomina del Revisore dei conti dell'ERSI;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- **di nominare Caserta Valerio** Revisore dei conti dell'ERSI;
- **di dare atto che:**
 - il Revisore dei conti dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.R. 9/2011;
 - il compenso ed il rimborso delle spese di viaggio del Revisore dei conti sono disciplinati dall'art. 1, commi 9 bis e 9 ter, della L.R. n. 9/2011;
 - il Revisore dei conti deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ERSI, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
 - la dichiarazione resa dal nominato ai sensi del D.Lgs 39/2013 è allegata al presente decreto, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- **di comunicare** il presente decreto al nominato;
- **di disporre** la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica;
- **di trasmettere** il presente decreto, per quanto di competenza, all'ERSI e, per opportuna conoscenza, al Presidente della Giunta regionale;
- **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila 28/11/2019


Lorenzo Sospiri

Segue Allegato

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFIRIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI E.R.S.I.
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a CASERTA VALERIO nato/a a TERAMO il
01/05/66 residente a _____ Via P.zza _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

Copia di lavoro priva di valore giuridico

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

Copia di lavoro priva di valore giuridico

e) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...)
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

Copia di lavoro priva di valore giuridico

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) (...)
b) (...);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rinuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

Luogo e data

20/11/2019

Il dichiarante

DECRETO 28.11.2019, N. 57

Nomina Presidente dell'ERSI.

CONSIGLIO REGIONALE
Il Presidente

Decreto n. 57 / 2019

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo ed, in particolare il:

- **comma 3**, "Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale."
- **comma 4**, "La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali" ed, in particolare gli artt.:

- **5, 1 quinquies**, "Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia";
- **5, 1 sexies**, "Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale";
- **5, 1 septies**, "All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione";
- **5 bis, comma 1**, "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235";
- **5 bis, comma 2**, "Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 e' tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.
- **5 bis, comma 3**, "In ogni caso, il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto

**CONSIGLIO REGIONALE***Il Presidente*

dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale."

- **5 bis, comma 5**, "Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale".

- **5 bis, comma 6**, "I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3." ;

VISTA la L.R. 12 aprile 2011, n.9 recante: "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo", ed, in particolare l'art. 1, comma 9 secondo cui:

"Sono organi dell'ERSI, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Direttore generale, il Revisore dei Conti. Il Presidente dell'ERSI è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale";

VISTO l'art. 6 del vigente Statuto dell'ERSI secondo cui: "Per il Presidente dell'ERSI trovano applicazione l'articolo 78, commi 1,2,3,4, l'articolo 84, l'articolo 86, comma 5, del d.Lgs 267/2000 e s.m.i. (TUEL)";

VISTA la L.R.12 agosto 2005, n. 27 "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo" e, precisamente, l'art. 1, comma 2 secondo cui "le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale";

DATO ATTO che:

- sul BURAT ordinario n. 14 del 3 aprile 2019 è stato pubblicato l'avviso per la formazione dell'Elenco regionale dei componenti dei suddetti organi, ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 45 del 30/05/2019 è stato approvato l'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione suddiviso in Sezioni;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: "La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto";

**CONSIGLIO REGIONALE***Il Presidente*

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione n. 726/C del 25 novembre 2019 con cui la Giunta regionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, della L.R. n. 9/2011, ha individuato una terna di nominativi per la nomina del Presidente dell'ERSI;

VISTA la nota prot. 164/2019/SEGR del 26 novembre 2019 con cui è stato indicato, previa designazione dei Capigruppo consiliari, il nominativo di Nunzio Merolli individuato sulla terna fornita con D.G.R. 726/C del 25.11.2011, quale Presidente dell'ERSI;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*

VISTA l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione in merito all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* e all'assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti, acquisite con nota prot. 15217 del 28.11.2019;


DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alla predetta dichiarazione e la stessa è stata trasmessa al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 15229 del 28.11.2019;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 15236 del 28.11.2019 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alla dichiarazione resa dal designato;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina del Presidente dell'ERSI;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

**CONSIGLIO REGIONALE***Il Presidente*

di nominare quale Presidente dell'ERSI:

- **Merolli Nunzio;**

di dare atto che:

- la dichiarazione rese dal nominato ai sensi del D.Lgs 39/2013 è allegata al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- il Presidente dell'ERSI deve, nel corso dell'incarico, astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ERSI;
- che per il Presidente dell'ERSI trovano applicazione l'articolo 78, commi 1,2,3,4, l'articolo 84, l'articolo 86, comma 5, del d.l.gs 267/2000 e s.m.i. (TUEL);
- l'incarico decorre dalla data di adozione del presente decreto ha una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decade all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale;
- al Presidente è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento adottato dall'ERSI.

di disporre che il nominato è tenuto a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'ERSI, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;
- dell'incompatibilità ai sensi dell'art. 5, 1-sexies L.R. 4/2009.

di trasmettere il presente decreto, per quanto di competenza:

- al nominato;
- all'ERSI;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

di **precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, 28/11/2019


Lorenzo Sospiri

Segue Allegato

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI _____
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a MEROLLI WENZIO nato/a a GORIANO SICOLI il
19.12.1950 residente a _____ Via P.z.
tel. _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto la proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) (...)

b) (...)

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (...)

b) (...);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconferibilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconferibilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconferibilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentano la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro utilizzo.

Luogo e data

28.11.2019

Il dichiarante

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI PESCARA

DETERMINAZIONE 31.10.2019, N. DPE015/88

Utenza PE/D/4017 - Consorzio di Bonifica Centro — Istanza del 12/12/2017, acquisita con prot. n. 4733/18 del 09/01/2018, per la concessione a derivare acque superficiali e sorgive ad uso irriguo dal drenaggio di un corpo di frana a valle del centro antico di Lettomanoppello (PE). Portata max 15,00 l/s, portata media 13,00 l/s, consumo annuo atteso 410.000 mc.



Prog. analitico 2725227

Prog. 13328/18
del 05/11/2019

GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - PESCARA

DETERMINAZIONE N° 88	COD. - DPE015	DEL 31/10/2019
DIPARTIMENTO	INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA -	
SERVIZIO	DEL GENIO CIVILE DI PESCARA -	
UFFICIO	DEMANIO IDRICO, DERIVAZIONI E GESTIONE PICCOLI INVASI -	
OGGETTO	Utenza PE/D/4017 - Consorzio di Bonifica Centro — Istanza del 12/12/2017, acquisita con prot. n. 4733/18 del 09/01/2018, per la concessione a derivare acque superficiali e sorgive ad uso irriguo dal drenaggio di un corpo di frana a valle del centro antico di Lettomanoppello (PE). Portata max 15,00 l/s, portata media 13,00 l/s, consumo annuo atteso 410.000 mc.	

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA

- la domanda del 12/12/2017, acquisita al protocollo con n. 4733/18 del 09/01/2018, da parte del Consorzio di Bonifica Centro, con sede legale ubicata in Via Gizio n. 36 del Comune di Chieti, partita I.V.A. 01803810694, rappresentata dalla Sig.ra Luciana Di Pierdomenico, in qualità di legale rappresentante-commissario del consorzio, corredata di progetto a firma dell'Ing. Cesare Garofalo, tendente ad ottenere la concessione d'acqua per uso irriguo/agricolo da acque superficiali e sorgive provenienti dal drenaggio di un corpo di frana a valle del centro antico di Lettomanoppello (PE), nella misura di moduli massimi 0,15 (pari a 15,00 l/s) e moduli medi 0,13 (pari a 13,00 l/s), con consumo massimo annuo pari a 410.000 mc;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dal Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Funzioni Delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale (ex Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro), con nota prot. n. 202026 del 09/07/2019;
- del parere favorevole espresso dall'Autorità Concedente Regionale, con nota prot. n. 174536/18 del 19/06/2018;

VISTO l'art. 14 del Regolamento Regionale n. 3 del 13/08/2007;

**GIUNTA REGIONALE**

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - PESCARA

VISTA l'Ordinanza di Istruttoria pubblicata con Determinazione n. DPE015/45 del 23/07/2019 relativa all'utenza PE/D/4017 - Consorzio di Bonifica Centro, che aveva fissato la data della visita locale di istruttoria al giorno 03/10/2019;

CONSIDERATO che la visita locale di istruttoria di cui all'Ordinanza pubblicata con Determinazione n. DPE015/45 del 23/07/2019, prevista per il giorno 03/10/2019, è stata rinviata al giorno **martedì 14 gennaio 2020**, a causa della mancata pubblicazione della citata Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Lettomanoppello, nei tempi utili per consentire l'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella presentata;

ORDINA

che la domanda pervenuta in data 14/12/2017 ed acquisita al protocollo con n. 4733/18 del 09/01/2018, da parte del Consorzio di Bonifica Centro, con sede legale ubicata in Via Gizio n. 36 del Comune di Chieti, partita I.V.A. 01803810694, rappresentata dalla Sig.ra Luciana Di Pierdomenico, in qualità di legale rappresentante-commissario del consorzio, sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, sito in Via Catullo n. 2 nel Comune di Pescara, per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 18/11/2019, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nei giorni dal lunedì al venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del Comune di Lettomanoppello (PE).

Inoltre la medesima ordinanza sarà nuovamente pubblicata sul B.U.R.A..

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A..

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Genio Civile Regionale di Pescara entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata:

- al Comando Militare Esercito "Abruzzo";
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;

**GIUNTA REGIONALE**

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - PESCARA

- alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Funzioni Delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale (ex Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro);
- al Comune di Lettomanoppello;
- al Consorzio di Bonifica Centro;

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento n°3/Reg. del 13/08/2007, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno **martedì 14 gennaio 2020, alle ore 12:00** presso la Sede del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, sito in Via Catullo n. 2 nel Comune di Pescara.

Il procedimento si concluderà entro il termine stabilito dall'art. 43, comma 2, del Regolamento, con provvedimento espresso a cura del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo. I termini sono sospesi nei casi indicati dall'art. 43, comma 13, del Regolamento. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della Legge n°241/1990 e s.m.i..

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 1, del Decreto Reg. n°3/2007, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Daniela Buzzi.

Pescara, 31/10/2019

L'Estensore
Dott. Geol. David Cecamore

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Daniela Buzzi

Il Dirigente del Servizio
Ing. Vittorio Di Biase

DETERMINAZIONE 12.11.2019, N. DPE015/89

Ditta E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato - ATO n. 4 Pescara (ex società ACA ex Cassa per il Mezzogiorno). Domande del 10/02/2012, per concessione in sanatoria di derivazione acqua ad uso potabile in Comune Villa Celiera, Provincia di Pescara. Codice univoco: PE/D/3931 Corsi d'acqua: - Sorgente Rivochiaro - Fonte Cervaro - Sorgente Fondi. Bacino Amministrativo: Distretto dell'Appennino Centrale.



GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE - PESCARA
 Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - ☎ (085) 691700
 PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE N° DPE015/89

DEL 12/11/2019

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA -

SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA

UFFICIO GESTIONE DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI-

OGGETTO Ditta E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato - ATO n. 4 Pescara (ex società ACA ex Cassa per il Mezzogiorno). Domande del 30/06/2004, per concessione in sanatoria di derivazione acqua ad uso potabile in Comune Salle, Provincia di Pescara.

Corsi d'acqua:

- Sorgente Rivochiaro
- Fonte Cervaro
- Sorgente Fondi

Bacino Amministrativo: Distretto dell'Appennino Centrale.

IL SERVIZIO PROCEDENTE

VISTA la domanda n. 258 del 10/02/2012, con la quale l'A.C.A. ha chiesto la concessione in sanatoria a derivare dalla Sorgente Rivochiaro mod. medi 0,038 (3.8 l/s), dalla sorgente Fondi mod. medi 0,0065 (0.35 l/s) e dalla sorgente Cervaro mod. medi 0,00115 (1.15 l/s) in territorio del comune di Villa Celiera (PE), senza restituzione delle acque.

VISTA la nota 507 del 16/05/2016 con la quale l'E.R.S.I. ha trasmesso i dati tecnici delle sorgenti ai sensi della L.R. 25/2011.

PRESO ATTO dei seguenti pareri:

1. Parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino Centrale con nota n. prot. 0279532 del 02.11.2017
2. Parere favorevole espresso da Azienda Sanitaria Locale – Pescara Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione con note n. 0071720/18N del 14/09/2018.
3. Parere favorevole espresso dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara con nota n. RA315422 del 12/11/2019;
4. Parere favorevole espresso dall'Autorità Concedente Regionale con silenzio assenso ai sensi dell'art. 13 del Reg. 3 del 16/08/2007 in quanto interpellato con nota n. RA212122 del 09/08/2007 non ha fornito risposta nei termini di 40 giorni.

VISTO l'art. 14 del Regolamento regionale n. 3/Reg del 13/08/2007;

ORDINA

che la domanda pervenuta in data 10/02/2012 dalla Ditta E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato - ATO n. 4 Pescara (ex società ACA ex Cassa per il Mezzogiorno), sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Genio Civile di Pescara, sito nel Comune di Pescara in via Catullo, 2 per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 15/12/2019, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni dal lunedì al venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del Comune di Villa Celiera (PE).

Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE - PESCARA

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - ☎ (085) 691700

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- Al Comando Militare Esercito Abruzzo Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Gestione demanio Idrico e Fluviale;
- Alla Giunta Regionale d'Abruzzo Dipartimento Infrastrutture, Trasporti Mobilità e Logistica - Funzioni delegate dall'autorità di distretto dell'Appennino Centrale;
- all'Azienda Sanitaria Locale di Pescara
- Al Comune di Villa Celiera
- E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato - ATO n. 4 Pescara.

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento 3/Reg, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il **giorno 24/01/2020 alle ore 10** presso la Sede del Servizio Genio Civile di Pescara sita nel Comune di Pescara in via Catullo,2.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento 3/Reg con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della l. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della l. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Daniela Buzzi tel. 085 9181147 e-mail daniela.buzzi@regione.abruzzo.it.

Il Dirigente del Servizio
Procedente
(Dott. Ing. Vittorio Di Biase)

SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI

DETERMINAZIONE 04.11.2019, N. DPE017/163

T.U. 11/12/1933 n. 1775 — Decreto n. 3/Reg. del 13/08/2007 — Domande di concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sangro ad uso idroelettrico poste in concorrenza ai sensi del comma I dell'art. 15 del Decreto n. 3/Reg avanzate in data 11.06.2014 dal Comune di Villa S. Maria (CH) e domanda del 25.07.2011 della società DP3 S.r.l. Conferenza dei Servizi e Visita locale di istruttoria



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N° DPE017/163

DEL 04/11/2019

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA -

SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI

UFFICIO DEMANIO IDRICO, DERIVAZIONI E GESTIONE PICCOLI INVASI -

OGGETTO T.U. 11/12/1933 n. 1775 – Decreto n. 3/Reg. del 13/08/2007 – Domande di concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sangro ad uso idroelettrico poste in concorrenza ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del Decreto n. 3/Reg avanzate in data 11.06.2014 dal Comune di Villa S. Maria (CH) e domanda del 25.07.2011 della società DP3 s.r.l.
Conferenza dei Servizi e Visita locale di istruttoria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda del 25/07/2011 dalla Soc. DP3 S.r.l., tendente ad ottenere il rilascio della concessione per derivare a scopo idroelettrico, una portata media di mod. 39,62 (lt/sec. 3.962), dal Fiume Sangro con opera di presa alla quota 274 m s.l.m. a valle della confluenza con il Torrente Turcano e con la restituzione delle acque ad una quota di 253 m. s.l.m. nel territorio del comune di Villa S.Maria, per produrre, sul salto di mt. 21 una potenza nominale media pari a Kw. 815,66;

VISTA la domanda del 11.06.2014 avanzata dal Comune di Villa S.Maria, tendente ad ottenere il rilascio della concessione per derivare, a scopo idroelettrico, l'acqua del fiume Sangro, in località "Pian della Pietra", per una portata media di mc/sec 9,769 portata massima derivabile mc/sec 8,63 portata media di concessione mc/sec 3.20 con opera di presa a quota di 277 m. s.l.m. e restituzione a quota 253,00 m s.l.m., in territorio del comune di Villa S.Maria, per produrre, sul salto di mt. 24,00 una potenza nominale media pari a Kw. 752,94;

ATTESO CHE la domanda del Comune di Villa S.Maria, trattandosi di una derivazione tecnicamente incompatibile con quella della società DP3 S.r.l., è stata accettata e dichiarata, ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del Decreto n. 3/Reg del 13/08/2007, concorrente con quest'ultima;

PRESO ATTO dei seguenti pareri:

1. parere favorevole dell'Autorità Concedente Regionale (Direzione LL.PP.) sulla domanda della società DP3 s.r.l ai sensi dell'art.13 comma 3 lettera b del Regolamento regionale n.3/Reg. del 13.08.2007 pervenuto con nota prot. RA/237827 del 25.10.2012;
2. parere favorevole sulla domanda della società DP3 s.r.l, espresso, con prescrizioni, ai sensi dell'art.7 RD 1775/33 modificato dall'art. 96 DLgs 152/2006, dall'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, pervenuto con nota prot. n. RA/2200 del 03.01.2014;
3. parere favorevole del Settore V della Provincia di Chieti sulla domanda della società DP3 s.r.l, espresso ai sensi ai sensi dell'art.13 comma 3 lettera d) del Regolamento Regionale n.3/Reg. del 13.08.2007 pervenuto con nota prot. 23883 del 18.06.2013.
4. Parere favorevole espresso con nota n. RA-0298257/19 del 24.10.2019 sulla domanda del Comune di Villa S.Maria, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del T.U. n. 1775/33, come sostituito dall'art. 96, comma 1 del d.lgs. 152/2006, dal Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti e Logistica, Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica, e della Costa attività delegate dell'Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino Centrale;
5. Parere favorevole sulla domanda Comune di Villa S.Maria da parte del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali di L'Aquila, Servizio Demanio Idrico e Fluviale il quale interpellato ai sensi dell'art. 13, comma 3 lett. b) del citato Decreto n.3/Reg con nota n. RA/0219714/17 del 24/08/2017, non ha rimesso il parere di competenza nei termini di quaranta giorni, ai sensi del medesimo art. 13 comma 3 lett. b) del citato Decreto n.3/Reg. e, pertanto il parere stesso si intende espresso in modo favorevole



GIUNTA REGIONALE

6. Parere favorevole espresso dal Servizio Genio Civile Regionale di Chieti sulla domanda del Comune di Villa S.Maria con nota n. RA/0306734/19 del 04.11.2019, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d) del citato Decreto n.3/Reg.;

VISTO l'art. 14 del Regolamento regionale n. 3/Reg del 13/08/2007;

ORDINA

che le suddette domande della Ditta DP3 s.r.l. e del Comune di Villa S. Maria siano depositate, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Genio Civile di Chieti, sito nel Comune di Chieti in via A. Herio 75, per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 02.12.2019, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni dal lunedì al venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del comune di Villa S.Maria (CH).

Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quelle in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- Al Comando Militare Esercito Abruzzo Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari;
- alla Giunta Regionale Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
- alla Giunta Regionale Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Qualità delle Acque;
- alla Giunta Regionale Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazioni Ambientali;
- All'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro;
- alla Giunta Regionale Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale- Ufficio Concessioni Idriche;
- All'Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
- Alla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per l'Abruzzo di L'Aquila;
- Al Comando Provinciale del Corpo dei Carabinieri Forestali di Chieti;
- Ai Comune di Villa S.Maria;
- Alla DP3 s.r.l.;

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento 3/Reg, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno **Mercoledì 22/01/2020, alle ore 12:00** presso la Sede del Servizio Genio Civile di Chieti sita nel Comune di Chieti in via A. Herio, 75.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento 3\Reg con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente Direzione LL.PP. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della l. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della l. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. David Cecamore tel. 0871 075538 e-mail david.cecamore@regione.abruzzo.it .

Il Dirigente del Servizio
Procedente
(Dott. Ing. Vittorio Di Biase)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SANITA' DIGITALE - ICT

DETERMINAZIONE 13.11.2019, N. DPF017/43

Concessione dell'accreditamento regionale A 1 centro di formazione per l'erogazione di corsi di formazione BLS (Basic Life Support - Defibrillation) adulto.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 43 /DPF017 del 13/11/2019

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SANITA' DIGITALE - ICT

UFFICIO EMERGENZA-URGENZA

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO REGIONALE A 1 CENTRO DI FORMAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE BLS (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION) ADULTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 03.04.2001, n. 120 con cui:

1. viene consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare,
2. viene previsto che le regioni disciplinino il rilascio, da parte delle Aziende USL, della autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale sopra indicato, nell'ambito del Servizio 118, sulla base di criteri che sono stati indicati dal Ministero della Salute con apposite linee guida;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 27.02.2003 che approva le "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici";

VISTO il Decreto interministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 co. 46 della legge n. 191/2009" che stabilisce, nell'ambito dei criteri per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, che i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, nonché l'accreditamento dei fornitori e la relativa certificazione, sono definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, sentiti i Comitati tecnici regionali per l'emergenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 26.09.2011 che ha approvato il "Programma regionale relativo alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni" in applicazione di quanto previsto dal suddetto Decreto;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta (DCA) n. 39 del 31/03/2014 avente ad oggetto "Linee guida per la formazione e autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE)" che ha stabilito, tra l'altro, le modalità di accreditamento dei Provider per erogare corsi di formazione BLS;

VISTA la Circolare della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute n. 13917 del 20/05/2014 che ha introdotto importanti aggiornamenti volti al raggiungimento di una maggiore omogeneità tra regioni, relativamente ai criteri di erogazione dei corsi e per il riconoscimento/accreditamento di soggetti/enti formatori presenti su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2015 del 14/01/2015 avente ad oggetto: "Aggiornamento delle Linee guida per la formazione e autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 39/2014 del 31/03/2014" con cui si è provveduto all'aggiornamento delle richiamate Linee in base ai richiamati indirizzi ministeriali;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 48/DPF017 del 21.12.2017 recante parziali modifiche alle linee guida per la formazione e autorizzazione all'impiego del DAE;

PRESO ATTO dell'istanza di accreditamento per erogare corsi di formazione per esecutori BLS adulto, acquisita agli atti del Servizio DPF017 (All. I) e pervenuta da:

- Active Studio S.r.l.s., con sede legale a Conegliano (TV), Via Daniele Manin 66, C.F./P.I. 05003940268, REA: TV-417688 (istanza prot RA/271695/2019);

CONSIDERATO che il primo accreditamento regionale è subordinato all'esistenza di tali requisiti e la sua conservazione alla verifica, anche attraverso visite ispettive dei corsi durante il loro espletamento - per le quali le citate scuole di formazione hanno dato preventivo assenso in fase di presentazione delle istanze - nonché attraverso verifiche d'ufficio e procedure di revisione avviate dal Servizio regionale competente ai sensi della L. 241/90;

PRECISATO inoltre che il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà, previa diffida, la sospensione o l'eventuale revoca dell'accreditamento concesso;

RIBADITO il principio in base al quale la Regione Abruzzo accredita ai fini dell'erogazione dei corsi BLS-D, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 30 luglio 2015, soggetti aventi natura di enti pubblici e privati, enti del terzo settore, imprese individuali o societarie iscritte al R.I. e altre soggettività collettive previste dalla L. 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", rimanendo escluso l'accREDITAMENTO di attività di formazione svolte in forma libero-professionale unipersonale;

RIBADITO altresì che gli istruttori di cui si avvalgono i centri formativi saranno inseriti in via provvisoria nell'elenco regionale degli istruttori riconosciuti, nelle more della definizione di norme regionali sulla relativa certificazione, ad esito delle quali saranno definite norme transitorie, termini e condizioni per il transito nell'elenco regionale certificato;

VISTA la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e successive integrazioni e modifiche;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA


- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

- di concedere l'accREDITAMENTO regionale per l'erogazione di corsi di formazione per esecutori BLS-D adulto nella regione Abruzzo al centro di formazione:
 - Active Studio S.r.l.s., con sede legale a Conegliano (TV), Via Daniele Manin 66, C.F./P.I. 05003940268, REA: TV-417688 (istanza prot RA/271695/2019);
- di stabilire che è facoltà del competente Servizio regionale e del CRDP (Comitato Regionale Defibrillazione Precoce) verificare il continuo rispetto dei requisiti richiesti dalle linee guida anche attraverso visite ispettive ai corsi - per il tramite del Servizio 118 - durante il loro espletamento, alle quali il soggetto erogatore ha dato preventivo assenso in fase di presentazione dell'istanza;
- di stabilire che il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà previa diffida, la sospensione o l'eventuale revoca dell'accREDITAMENTO del soggetto formatore;
- di dare atto che la presente autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- di precisare che spetta alle ASL o l'esercizio della vigilanza sulle eventuali incompatibilità, la disciplina sul cumulo di impieghi e incarichi del proprio personale dipendente e convenzionato che collabori a qualunque titolo con gli enti e le scuole di formazione;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili delle Centrali Operative 118, ai Direttori Generali delle ASL della Regione Abruzzo e al Dipartimento Sanità per l'inserimento nella raccolta degli atti;
- di aggiornare l'elenco dei Soggetti accREDITATI all'erogazione di corsi di formazione BLS-D sul "Portale Sanità" della Regione Abruzzo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. e sul sito Web della Regione Abruzzo nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Giunta Regionale d'Abruzzo

Per il Dirigente del Servizio
vacante
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giuseppe Bucciarelli

L'Estensore
Dott. Lorenzo Pingiotti



Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Lorenzo Pingiotti

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Verbale n. 6/8 del 4.6.2019: Variante puntuale al Piano Regolatore Generale.

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 4.6.2019

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO



	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEDELE		QUAGLIERI	
BLASIOLI		LAPORTA		QUARESIMALE	
BOCCHINO		LEGNINI	X	SANTANGELO	
CIPOLLETTI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	
D'AMARIO		MARCOZZI		SMARGIASSI	
D'ANNUNTIIS		MARIANI		SOSPIRI	
DE RENZIS		MARSILIO	X	STELLA	
DI BENEDETTO		MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI		TESTA	
DI MATTEO		PEPE			
D'INCECCO		PETTINARI			

VERBALE N. 6/8

OGGETTO: Comune di Cagnano Amiterno (AQ). Variante puntuale al Piano Regolatore Generale adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 4.3.2016 e adottata definitivamente con Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 29.11.2017 e derubricazione contestuale del Piano Regionale Paesistico delle Aree interessate specificata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 4.3.2016. Procedimento di cui all'art. 2 della L.R. 28.4.2014, n. 26 così come modificato dall'art. 1 della L.R. 12.11.2014, n. 40.

IL CONSIGLIO REGIONALE

UDITA la relazione della 2ª Commissione consiliare permanente svolta dal Presidente Marcovecchio che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta regionale n. 773/C del 9 ottobre 2018 avente ad oggetto: Comune di Cagnano Amiterno (AQ). Variante puntuale al Piano Regolatore Generale adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 4.3.2016 e adottata definitivamente con Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 29.11.2017 e derubricazione contestuale del Piano Regionale Paesistico delle Aree interessate specificata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 4.3.2016. Procedimento di cui all'art. 2 della L.R. 28.4.2014, n. 26 così come modificato dall'art. 1 della L.R. 12.11.2014, n. 40. Procedimento di cui all'art.2 della L. R. 28.4.2014 n. 26 così come modificato dall' art.1 della L. R. 12.11.2014 n. 40.

PRESO ATTO dell'istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione della Giunta regionale che di seguito si riporta integralmente:

<<LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 4.3.2016 (Allegato 1) avente per oggetto "Piano Regolatore Generale (P.R.G.) - adozione variante - zone Madonna del Cavone, Colle Riusci, Pianoro di Torre" con la quale si adotta ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/1983 la variante puntuale al vigente P.R.G. relativa a n. 3 aree, di cui due interessate da attività estrattive site in località Colle del Cavone (Area 1) e Colle Riusci (Area 3), e la terza in località Piano di Torre (Area 2) interessata da una trasformazione da Zona Agricola ad Attrezzature Generali (zona F) per impianti sportivi di interesse pubblico, il tutto rappresentato nei seguenti elaborati adottati:

- Elab. R.A. - Rapporto Ambientale completo di cui all'Art. 13 del D.Lgvo 152/2006;
- Elab. R.T. - Relazione tecnica;
- Elab. N.T. - Norme tecniche;
- Elab. S.N.T. - Sintesi non tecnica rapporto ambientale;
- Tav. E.G.1 - Quadro d'unione P.R.G. Individuazione delle aree;
- Tav. E.G.2 - Quadro d'unione variante al P.R.G.;
- Tav. E.G.3 - Approfondimento Area 1;
- Tav. E.G.4 - Approfondimento Area 2;
- Tav. E.G.5 - Approfondimento Area 3;
- Tav. E.G.6 - Quadro d'unione variante al P.R.P.;
- Tav. E.G.7 - Quadro d'unione variante al P.R.P.;
- Tav. E.G.8 - Scheda progetto Area 1 "Madonna del Cavone";
- Tav. E.G.9 - Scheda progetto Area 2 "Pianoro di Torre - la Conca";
- Tav. E.G.10 - Scheda progetto Area 3 "Colle Riusci".

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 4.3.2016 (Allegato 2) avente per oggetto "Piano Regionale Paesistico (PRP)- richiesta derubricazione sulle aree oggetto di variante urbanistica" con la quale si delibera di chiedere alla Giunta della Regione Abruzzo la derubricazione del P.R.P. per le aree interessate con le seguenti variazioni di classificazione:

- Area 1 e Area 3 : variazione da zona "A2" Conservazione Parziale a zona "B1" Trasformabilità mirata";
- Area 2: variazione da zona "B1" Trasformabilità Mirata a zona "C" Trasformazione Condizionata;

VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi del 28.6.2016 (Allegato 3), indetta anche ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 26/2014 così come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 40/2014 recante "Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione", nella quale Conferenza il rappresentante della Soprintendenza "Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del cratere" in merito alla variante esprime "... omissis... parere favorevole, fermi restando i normali disposti di cui agli Artt.21,22 e 146 del D.Lvo 42/2004"... omissis...;

VISTA la Determina n. 199/T del 2.11.2017 (Allegato 4), del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, acquisita agli atti di questo Servizio al prot. n. 0310474/17 del 5.12.2017, nella quale oltre a recepire i pareri dei vari Enti coinvolti nei subprocedimenti di V.A.S. e di variante ai sensi dell'art. 10.4 della L.R. 18/83 e derubricazione del P.R.P., esprime parere favorevole all'adozione definitiva del Consiglio comunale, tenendo conto in tutti i successivi atti delle criticità dei giudizi e prescrizioni raccolti in una "Tabella con criticità ostative" da integrare alla documentazione di cui alla D.C.C. n. 3 del 4.3.2016 e di inserire nei medesimi documenti adottati la prescrizione dell'obbligatorietà del parere Asl ed Arta in sede di rilascio dei titoli abilitativi, nonché determina la chiusura della Conferenza dei Servizi, ed in qualità di Autorità Competente in tema di V.A.S secondo l'art.15 del D.Lgvo 152/2006 ss.mm.ii., esprime parere favorevole alla prosecuzione dell'iter formativo in Consiglio comunale della variante adottata con D.C.C. n. 3 del 4.3.2016, così come integrata dalla predetta tabella delle criticità e dall'obbligo dei suddetti pareri;

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 36 del 29.11.2017 (Allegato 5), avente per oggetto "Piano Regolatore Generale (P.R.G.) Variante puntuale zone Madonna del Cavone, Colle Riusci, Pianoro di Torre, art. 10 L.R. n. 18/83 e s.m.i.", con la quale nel deliberato si prende atto che, non sono pervenute osservazioni alla variante e che quindi non necessita di controdeduzioni, nonché si prende atto di tutti

pareri vincolanti espressi da vari Enti nell'iter formativo, e del parere motivato di cui alla Determina n. 199/T del 2.11.2017 inerente i profili ambientali ai sensi dell'art. 16 del D.Lgvo 152/2006 ss.mm.ii., ed inoltre, si delibera di adottare definitivamente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii., la variante urbanistica puntuale al P.R.G. costituita dai seguenti elaborati ed atti:

- Elab. R.A. – Rapporto Ambientale modificato definitivamente e trasmesso in data 29.06.2017, contenente anche la Relazione Archeologica preliminare;
- Elab. R.T. – Relazione tecnica in cui viene dichiarato il nuovo art. 35 bis da inserire nelle norme tecniche di attuazione;
- Elab. N.T. – Norme tecniche (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 04/03/2016);
- Elab. S.N.T. – Sintesi non tecnica rapporto ambientale (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 04/03/2016);
- Tav. E.G.1 – Quadro d'unione P.R.G. Individuazione delle aree (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 04/03/2016);
- Tav. E.G.2 – Quadro d'unione variante al P.R.G. (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 04/03/2016);
- Tav. E.G.3 – Approfondimento Area 1 (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 04/03/2016);
- Tav. E.G.4 – Approfondimento Area 2 (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 04/03/2016);
- Tav. E.G.5 – Approfondimento Area 3 (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 04/03/2016);
- Tav. E.G.6 – Quadro d'unione variante al P.R.P. (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 04/03/2016);
- Tav. E.G.7 – Quadro d'unione variante al P.R.P. (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 04/03/2016);
- Tav. E.G.8 – Scheda progetto Area 1 “Madonna del Cavone” (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 4/3/2016);
- Tav. E.G.9 – Scheda progetto Area 2 “Pianoro di Torre – la Conca” (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 4/3/2016);
- Tav. E.G.10 – Scheda progetto Area 3 “Colle Riusci” (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 4/3/2016);
- Elab. R.A. – Valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario;
- Parere favorevole con prescrizioni (ex art. 89 DPR 380/2001) reso dal Genio Civile Regionale con prot.n. 37068 del 19.2.2016;
- Parere reso dall'Autorità di Bacino con prot.n. 80078 del 14.4.2016;
- Parere reso dal Servizio Urbanistico Provinciale con prot. n. 26488 del 24.06.2016;
- Nota prot. n° 1593 del 2.3.2017;
- Allegato 1 “Tabella con criticità ostative”;

e si stabiliva anche, di trasmettere la Deliberazione e gli allegati al Servizio regionale per il perfezionamento della derubricazione del Piano Regionale Paesistico.

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Cagnano Amiterno (AQ) è interessato dal Piano Regionale Paesistico “Ambito Fluviale – Fiume Aterno.” approvato con delibera di Consiglio regionale n. 141/21 del 21/03/1990;

CONSIDERATO che le aree in oggetto di variante al Piano Regionale Paesistico ricadono nel territorio del Comune Cagnano Amiterno (AQ) e sono ricomprese nelle seguenti categorie di tutela:

- Area 1 (Madonna del Cavone e zona Colle Benedetto): zona “A2” Conservazione Parziale- Abito Fluviale - Fiume Aterno;
- Area 2 (Pianoro di Torre la Conca): zona “B” Trasformabilità Mirata Abito Fluviale - Fiume Aterno;
- Area 3 (Colle Riusci) : zona “A2” Conservazione Parziale - Abito Fluviale - Fiume Aterno;

PRESO ATTO che le modifiche richieste per le rispettive aree consistono:

- Area 1 (Madonna del Cavone e zona Colle Benedetto) riferimento Tavv.E.G.3 – E.G.8: cambio di classificazione da Zona A2 “Conservazione Parziale” a Zona B “Trasformabilità Mirata” artt. 25, 26 delle N.T.C. del P.R.P. – Ambito Fluviale “Fiume Aterno”, in tale aree sono già localizzate attività produttive di escavazione per il cui proseguimento ed ampliamento occorre la richiesta

derubricazione da Zona "A2" a Zona "B" al fine di individuare una zona omogenea da destinare a tali attività;

- Area 2 (Pianoro di Torre la Conca) riferimento Tavv.E.G.4 - E.G.9: cambio di classificazione da Zona B "Trasformabilità Mirata" a Zona C "Trasformabilità Condizionata" artt. 27, 28 delle N.T.C. del P.R.P. - Ambito Fluviale "Fiume Aterno", per tale area attualmente destinata a zona agricola, il Comune richiede la derubricazione al fine di destinarla a Zona per Attrezzature Generali con indirizzo sportivo;
- Area 3 (Colle Riusci) riferimento Tavv.E.G.5 - E.G.10: cambio di classificazione da Zona A2 "Conservazione Parziale" a Zona B "Trasformabilità Mirata" artt. 25, 26 delle N.T.C. del P.R.P. - Ambito Fluviale "Fiume Aterno", tale area costituisce un ampliamento e ridelimitazione della attività di concessione mineraria denominata "Aterno" della S.A.C.C.I. S.p.A., per il cui proseguimento ed ampliamento occorre la richiesta derubricazione da Zona "A2" a Zona "B";

TENUTO CONTO della richiesta di ulteriori informazioni formulata da questo Servizio al Comune di Cagnano Amiterno, relativamente alla svolgimento e prosecuzione delle attività di escavazione nonché ampliamento delle cave ricadenti nella predetta Area 1 (Madonna del Cavone e zona Colle Benedetto);

VISTA la nota prot. n. 3408 del 17/08/2018 (Allegato 6), con la quale il Sindaco di Cagnano Amiterno, oltre a comunicare l'esistenza delle due attività estrattive localizzate nell'Area 1 in data antecedente all'approvazione del P.R.G. e P.R.P., evidenzia anche che per entrambe le attività sono state già inoltrate al Comune, da parte delle Ditte, le istanze di ampliamento e rinnovo concessione;

VISTA la nota prot. n. 3476 del 5/9/2018 (Allegato 7), con la quale il Sindaco del Comune di Cagnano Amiterno ha trasmesso le istanze presentate all'Ente dalla Ditta le cui attività ricadono nella suddetta Area 1, e specificatamente dalla Ditta Romano (prot. n. 3455 del 5/9/2018) e dalla Ditta Di Tommaso (prot. n. 3456 del 5/9/2018), le quali oltre a sollecitare il rinnovo delle Concessioni hanno presentato un programma di lavoro ed attività di recupero per un periodo di almeno 10 anni, individuando graficamente l'area di ampliamento dell'attività estrattiva richiesta per tale periodo di riferimento;

VALUTATO che, dalla documentazione trasmessa dal Comune di Cagnano Amiterno (AQ) si rileva che per l'Area 1 (Madonna del Cavone e zona Colle Benedetto) le richieste di ampliamento avanzate dalle suddette Ditte, interessano una superficie complessiva inferiore a quella della variante puntuale al P.R.P. proposta dal Comune di Cagnano Amiterno e rappresentata nelle tavv. Tav. E.G.3 e Tav. E.G.8;

RITENUTO necessario, al fine di ridurre l'impatto paesistico-ambientale ed alla luce di quanto sopra esposto, attuare una prescrizione all'approvazione della Variante al P.R.P.; riducendo per l'Area 1 (Madonna del Cavone e zona Colle Benedetto) la superficie oggetto di variante puntuale proposta dal Comune di Cagnano Amiterno limitatamente a quella già occupata dalle attività insistenti nella medesima area ed a quella richiesta quale ampliamento con programmazione decennale, conformemente agli elaborati trasmessi dal Comune con la predetta nota prot. n. 3476 del 5/9/2018;

CONSIDERATO:

- che, per la definizione della richiesta, inoltrata dall'Amministrazione comunale, in merito alle modifiche del Piano Regionale Paesistico occorre applicare l'art. 2, commi 4 e 5, della Legge Regionale n. 26/2014 come sostituito dall'art. 1 della Legge Regionale n. 40/2014;
- che, in relazione a quanto sopra richiamato detta variante al Piano Regionale Paesistico deve essere approvata dal Consiglio regionale;
- che il provvedimento del Consiglio regionale rappresenta "condizione imprescindibile" per la successiva approvazione della variante generale al PRG (art. 2, comma 5, della L.R. 26/2014 come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 40/2014);

DATO ATTO:

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio;
 - che il Dirigente del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio attesta che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale;
 - del parere favorevole del Direttore, in ordine alla legittimità del presente atto e circa la sua coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio;
 - della puntuale istruttoria da parte della struttura proponente;
- A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di proporre al Consiglio regionale:

- 1) di approvare, con le prescrizioni di cui al successivo punto 2, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 28.04.2014, n.26 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 12.11.2014, n.40, la variante puntuale al Piano Regionale Paesistico, proposta dal Comune di Cagnano Amiterno (AQ), come assentita dalla Soprintendenza "Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell' Aquila e i Comuni del cratere" in sede di Conferenza dei Servizi giusto Verbale del 28.06.2016 (Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai seguenti atti ed elaborati:
 - Delibera di Consiglio comunale n 3 del 4.3.2016 (Allegato 1) avente per oggetto "Piano Regolatore Generale (P.R.G.) - adozione variante - zone Madonna del Cavone, Colle Riusci, Pianoro di Torre";
 - Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 4.3.2016 (Allegato 2) avente per oggetto "Piano Regionale Paesistico (PRP) - richiesta derubricazione sulle aree oggetto di variante urbanistica";
 - Determina n. 199/T del 2.11.2017 (Allegato 4);
 - Delibera Consiglio comunale n. 36 del 29.11.2017 (Allegato 5), avente per oggetto "Piano Regolatore Generale (P.R.G.) Variante puntuale zone Madonna del Cavone, Colle Riusci, Pianoro di Torre, art. 10 L.R. n. 18/83 e s.m.i";
 - Elab. R.A. - Rapporto Ambientale modificato definitivamente e trasmesso in data 29.06.2017, contenente anche la Relazione Archeologica preliminare;
 - Elab. R.T. - Relazione tecnica in cui viene dichiarato il nuovo art. 35 bis da inserire nelle orme tecniche di attuazione;
 - Elab. N.T. - Norme tecniche;
 - Elab. S.N.T. - Sintesi non tecnica rapporto ambientale;
 - Tav. E.G.1 - Quadro d'unione P.R.G. Individuazione delle aree;
 - Tav. E.G.2 - Quadro d'unione variante al P.R.G.;
 - Tav. E.G.3 - Approfondimento Area 1;
 - Tav. E.G.4 - Approfondimento Area 2;
 - Tav. E.G.5 - Approfondimento Area 3;
 - Tav. E.G.6 - Quadro d'unione variante al P.R.P.;
 - Tav. E.G.7 - Quadro d'unione variante al P.R.P. (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 4/3/2016);
 - Tav. E.G.8 - Scheda progetto Area 1 "Madonna del Cavone" (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 4/3/2016);
 - Tav. E.G.9 - Scheda progetto Area 2 "Pianoro di Torre - la Conca" (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 4/3/2016);
 - Tav. E.G.10 - Scheda progetto Area 3 "Colle Riusci" (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 4/3/2016);
 - Elab. R.A. - Valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario;
 - Parere favorevole con prescrizioni (ex art. 89 DPR 380/2001) reso dal Genio Civile Regionale con prot. n. 37068 del 19.02.2016;
 - Parere reso dall'Autorità di Bacino con prot. n. 80078 del 14.04.2016;
 - Parere reso dal Servizio Urbanistico Provinciale con prot. n. 26488 del 24.06.2016;
 - Nota prot. n. 1593 del 2.3.2017;
 - Allegato 1 "Tabella con criticità ostative";
- 2) di approvare per l'Area 1 (Madonna del Cavone e zona Colle Benedetto) la derubricazione del P.R.P. da zona Zona A2 "Conservazione Parziale" a Zona B "Trasformabilità Mirata" artt. 25, 26 delle N.T.C. - Ambito Fluviale "Fiume Aterno", limitatamente alle superfici già occupate dalle attività insistenti nella medesima area ed a quelle richieste quale ampliamento con programmazione decennale, conformemente agli elaborati trasmessi dal Comune con la nota prot. n. 3476 del 5/9/2018 (Allegato 7);
- 3) di disporre, in fase di approvazione definitiva della Variante al P.R.G., l'adeguamento, da parte del Comune di Cagnano Amiterno, degli elaborati tecnici e cartografici relative all'Area 1 in conformità alla prescrizione di cui al precedente punto 2;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 26/2014, così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 40/2014, il provvedimento del Consiglio regionale rappresenta la condizione

- imprescindibile per la successiva approvazione della variante al Piano Regolatore Generale;*
- 5) *di dare atto che il presente provvedimento costituisce assenso anche ai sensi dell'art. 145 D.Lgvo 42/2004 ss.mm.ii.;*
 - 6) *di dare mandato al Dirigente del Servizio Governo del Territorio Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio per i conseguenti adempimenti di rito>>>;*

RITENUTO di poter approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 26/2014, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 40/2014, la variante al Piano Regionale Paesistico del Comune di Cagnano Amiterno (AQ) unitamente agli elaborati che lo compongono, così come proposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 773/C del 9.10.2018;

A maggioranza statutaria

DELIBERA

per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritta, di:

- 1) approvare, con le prescrizioni di cui al successivo punto 2, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 26/2014, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 40/2014, la variante puntuale al Piano Regionale Paesistico, proposta dal Comune di Cagnano Amiterno (AQ), come assentita dalla Soprintendenza "Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del cratere" in sede di Conferenza dei Servizi giusto Verbale del 28.06.2016 (Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai seguenti atti ed elaborati:
 - Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 4.3.2016 (Allegato 1) avente per oggetto "Piano Regolatore Generale (P.R.G.) - adozione variante - zone Madonna del Cavone, Colle Riusci, Pianoro di Torre";
 - Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 4.3.2016 (Allegato 2) avente per oggetto "Piano Regionale Paesistico (PRP) - richiesta derubricazione sulle aree oggetto di variante urbanistica";
 - Determina n. 199/T del 2.11.2017 (Allegato 4);
 - Delibera Consiglio comunale n. 36 del 29.11.2017 (Allegato 5), avente per oggetto "Piano Regolatore Generale (P.R.G.) Variante puntuale zone Madonna del Cavone, Colle Riusci, Pianoro di Torre, art. 10 L.R. n. 18/83 e s.m.i";
 - Elab. R.A. - Rapporto Ambientale modificato definitivamente e trasmesso in data 29.06.2017, contenente anche la Relazione Archeologica preliminare;
 - Elab. R.T. - Relazione tecnica in cui viene dichiarato il nuovo art.35 bis da inserire nelle orme tecniche di attuazione;
 - Elab. N.T. - Norme tecniche;
 - Elab. S.N.T. - Sintesi non tecnica rapporto ambientale;
 - Tav. E.G.1 - Quadro d'unione P.R.G. Individuazione delle aree;
 - Tav. E.G.2 - Quadro d'unione variante al P.R.G.;
 - Tav. E.G.3 - Approfondimento Area 1;
 - Tav. E.G.4 - Approfondimento Area 2;
 - Tav. E.G.5 - Approfondimento Area 3;
 - Tav. E.G.6 - Quadro d'unione variante al P.R.P.;
 - Tav. E.G.7 - Quadro d'unione variante al P.R.P. (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n.3 del 4/3/2016);
 - Tav. E.G.8 - Scheda progetto Area 1 "Madonna del Cavone" (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 04/03/2016);
 - Tav. E.G.9 - Scheda progetto Area 2 "Pianoro di Torre - la Conca" (invariato rispetto a quello adottato con D.C.C. n. 3 del 04/03/2016);
 - Tav. E.G.10 - Scheda progetto Area 3 "Colle Riusci" (invariato rispetto a quello adottato

- con D.C.C. n. 3 del 4/3/2016);
 - Elab. R.A. – Valutazione integrata dell’ impatto ambientale e sanitario ;
 - Parere favorevole con prescrizioni (ex art. 89 DPR 380/2001) reso dal Genio Civile Regionale con prot. n. 37068 del 19.02.2016;
 - Parere reso dall’Autorità di Bacino con prot. n. 80078 del 14.4.2016 ;
 - Parere reso dal Servizio Urbanistico Provinciale con prot. n. 26488 del 24.06.2016 ;
 - Nota prot. n. 1593 del 2.3.2017 ;
 - Allegato 1 “Tabella con criticità ostative”;
- 2) di approvare per l’Area 1 (Madonna del Cavone e zona Colle Benedetto) la derubricazione del P.R.P. da zona Zona A2 “Conservazione Parziale” a Zona B “Trasformabilità Mirata” artt. 25, 26 delle N.T.C. – Ambito Fluviale “Fiume Aterno”, limitatamente alle superfici già occupate dalle attività insistenti nella medesima area ed a quelle richieste quale ampliamento con programmazione decennale, conformemente agli elaborati trasmessi dal Comune con la nota prot. n. 3476 del 5/9/2018 (Allegato7);
 - 3) di disporre, in fase di approvazione definitiva della Variante al P.R.G., l’adeguamento, da parte del Comune di Cagnano Amiterno, degli elaborati tecnici e cartografici relativi all’Area 1 in conformità alla prescrizione di cui al precedente punto 2;
 - 4) di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti a cura del Dipartimento competente per materia.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO - partenza - Prot. 3890/PROT del 13/11/2019 - titolo VI - classe 01

VT/cmz

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 7..

Spresociata è conforme all'originale.

L'Aquila, il 25.6.2018

IL RESPONSABILE
UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

Dott. Valeria Babil

AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ARAP

Decreto N. 1/C del 17.09.2019: Agglomerato Industriale di VASTO - PUNTA PENNE nel Comune di VASTO.

Ente di diritto
pubblico
della Regione Abruzzo
~~AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE~~

Omissis

DECRETO N. 1/C DEL 17/09/2019 Cod.

Oggetto: Agglomerato Industriale di VASTO - PUNTA PENNE nel Comune di VASTO.

PAMEC srl/ A.R.A.P. _ Punta Penne S.a.s. Presa d'atto e adempimenti successivi alla sentenza n. 268/2017 del TAR Abruzzo - Sezione di Pescara (sezione Prima) e delle ordinanze n. 3072/2018 del Consiglio di Stato (sezione quarta) e ordinanza n. 181/2019 del TAR Abruzzo Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima).

DECRETO DI ESPROPRIO E DI DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA D'ESPROPRIO.

Ex Art.li 22 e 23 D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.

IL COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO CON SENTENZA TAR ABRUZZO N.148/2018 SEZIONE DI PESCARA N. 148/2018

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 180 del 16/07/2018 dell'ARAP, con la quale si è provveduto ad assegnare un lotto di terreno alla ditta PAMEC s.r.l., con implicita dichiarazione di pubblica utilità;

VISTA la pregressa e successiva documentazione amministrativa e/o le Sentenze disposte nel corso degli anni , in merito alla assegnazione del lotto di terreno, come meglio identificato in oggetto;

VISTA in particolare l'Ordinanza n. 181/2019 del TAR per l'Abruzzo, con la quale si è disposto di

provvedere alla procedura espropriativa, mediante l'emissione del decreto di esproprio del lotto in oggetto, a favore/beneficio della ditta PAMEC s.r.l., con provvedimenti da emettersi ora nello stato di fatto e di diritto di allora;

COSTATATO che nella predetta ordinanza n. 181/2019 del TAR per L'Abruzzo si disponeva di precedere alla espropriazione del terreno entro 60 giorni dalla avvenuta notificazione del predetto atto e pertanto entro il 17/09/2019.

CONSIDERATO che la tempistica imposta nella ordinanza del TAR n. 181/2019 per l'espropriazione, non permetta altro che l'adozione del provvedimento d'urgenza di cui all'art. 22 del DPR 327/2001;

DECRETA

1) E' pronuncia a favore della ditta PAMEC srl con sede in Vasto c.f. 01238320699, per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili qui di seguito descritti:

- Terreno distinto in catasto terreni del Comune di Vasto (Ch) al foglio di mappa n. 7 p. 4068 (provvisorio 4068/b) di mq. 3030 intestati alla ditta: PUNTA PENNA s.a.s. DI IACOVITTI ROCCARLO & C. con sede in Vasto c.f. 00448710681;

2) L'indennità di espropriazione, ai sensi dell'Art. 22 e dell'Art.37 (come sostituito dall'art. 2, comma 89 della Legge n. 244 del 2007) D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., da corrispondere a

titolo provvisorio, è stata determinata senza particolari indagini e formalità, ricorrendone i presupposti per i motivi riportati in premessa, in € 16,75 al mq, per complessivi € 51.422,50 oltre iva se dovuta come per legge di € 11.312,95 per un totale di € 62.735,45.

3) La Ditta proprietaria, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, deve comunicare a questo Ufficio/Commissario se intende condividere l'indennità sopra determinata; in caso affermativo, vorrà far pervenire allo Scrivente, la documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni, per il pagamento della somma su indicata, entro il predetto termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento; nei successivi trenta giorni dal ricevimento della documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni, si provvederà al pagamento diretto della stessa indennità condivisa.

4) La ditta proprietaria, in caso non accettasse l'indennità provvisoria come sopra determinata, potrà designare, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un tecnico di propria fiducia ai fini della procedura ex art. 21 DPR 327/2001 e s.m.i. per la determinazione dell'indennità definitiva; in caso di silenzio, l'indennità

definitiva di espropriazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 DPR 327/2001 e s.m.i.; in ogni caso decorso il periodo di tempo prestabilito di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, nei successivi trenta giorni si provvederà a depositare l'indennità come sopra determinata, a titolo provvisorio, presso la competente Cassa Depositi e Prestiti.

5) Di notificare, ai sensi di legge, copia conforme, del presente provvedimento alla ditta PUNTA PENNE s.a.s. di Iacovitti Roccarlo & C. secondo le forme degli atti processuali civili unitamente alla allegata planimetria catastale; - OMISSIS-

7) questa autorità espropriante, nella persona del responsabile del procedimento/commissario ad acta e dei tecnici e funzionari indicati nella notifica, provvederà a redigere il verbale di immissione nel possesso e di consistenza delle aree oggetto di esproprio, unitamente alla redazione del tipo di frazionamento, necessario all'aggiornamento degli atti catastali, prima che sia mutato lo stato dei luoghi, entro il predetto periodo di due anni dal presente provvedimento, e comunque non prima che siano decorsi sette giorni dalla notifica del presente decreto, con avviso notificato a parte

contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui avverrà l'esecuzione del predetto verbale di immissione nel possesso e stato di consistenza; ai sensi dell'art. 24 ex DPR 327/2201, in caso di assenza, rifiuto opposizione al relativo verbale, le operazioni saranno eseguite con l'assistenza di due testimoni;

8) questa autorità espropriante, nella persona del responsabile del procedimento/commissario ad acta e dei tecnici e funzionari indicati nella notifica, è autorizzata a sottoscrivere e redigere il verbale di consistenza ed immissione nel possesso, il tipo di frazionamento necessario all'aggiornamento degli atti catastali, prima che sia mutato lo stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 24 ex DPR 327/2001; in caso di assenza, rifiuto, opposizione al relativo verbale, le operazioni saranno eseguite con l'assistenza di due testimoni;

9) l'effetto traslativo del presente atto si produrrà automaticamente con il verificarsi della duplice condizione potestativa del pagamento diretto o deposito dell'indennità determinata in via provvisoria ai sensi di legge e dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 24 DPR 327/2001, mediante l'immissione nel possesso dei beni, condizioni che saranno riportati successivamente in calce al presente decreto;

10) il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena coscienza dello stesso; una volta che il presente decreto sia stato già trascritto, ai sensi dell'art. 25 comma 3, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Responsabile del Procedimento Commissario ad Acta

F.to (Dott. Maurizio Formichetti)

CONSORZIO BONIFICA CENTRO

Espropriazione per causa di pubblica utilità Diga di Penne sul fiume Tavo. Provvedimento di pagamento n. 1P(Pe).

5V-3d Prov di pag (cBura) N 1P(Pe)(DSD)

AUTORITA' ESPROPRIANTE**CONSORZIO BONIFICA CENTRO****Via Gizio 36 - Tel. 0871/58821 - 66100 Chieti**

li, 02.12.2019

LAVORI:

A/G.C. n. 171 - Diga di Penne sul fiume Tavo. Progetto di intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra.

PROVVEDIMENTO DI PAGAMENTO**INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE****N. 1P(Pe)**

per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di **PENNE** occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri

VISTI gli atti di notifica alle parti interessate delle indennità di esproprio;

VISTO che la ditta indicata nell'allegato A del presente Provvedimento ha accettato nei termini di legge della somma offerta;

ACCERTATA la regolarità della documentazione di rito esibita dalla ditta concordataria, attestante la piena e libera proprietà dei beni nonché l'assenza di diritti di terzi;

D I S P O N E

il pagamento diretto della somma in favore della ditta, come indicato in allegato A del presente Provvedimento, a titolo di indennità per l'espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in epigrafe (indennità di esproprio + indennità di occupazione temporanea/danni).

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 DPR 327/2001 il presente Provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.A. e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla data



di pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi

proposte nei modi e nei termini di legge.



L. DIRIG. DELL'UFF. ESPROPRI (Ing. Cesare Garofalo):

ALLEGATO A

***01(1P) DITTA: CONTI Enrica (Cermignano 03 OTT 1940 – CNT NRC 40R43 C517M) Oneri Erede; **Superfici da espropriare:** Foglio 70 P.IIa 774 (ex 195/b) per mq 5.100; **Indennità:** € 11.475,00 (ind. esproprio) + € 992,23 (ind. occupaz temporanea/danni) = € 12.467,93

Dati intestatario bonifico - Codice IBAN - Importo da liquidare

CONTI Enrica (Cermignano 03 OTT 1940 – CNT NRC 40R43 C517M)

Via Monte Grappa 27 – 65123 Pescara (PE)

IT 94 G 03239 01600 100000135483 - € 12.467,93

E-DISTRIBUZIONE

Piano Resilienza 2019-2020 Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kv n. D52025422 denominato "Campo di Giove" in uscita dalla CP Roccaraso - Lotto 1, della lunghezza di 0,997 km, tratta cabina primaria Roccaraso - sostegno capolinea cabina Gendarme 645079 nel territorio del Comune di Roccaraso (AQ), parte e nel territorio del Comune di Rivisondoli (AQ).

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica - Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto **PIANO RESILIENZA 2019-2020** Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kv n.D52025422 denominato "Campo di Giove" in uscita dalla CP Roccaraso - Lotto 1, della lunghezza di 0,997 km, tratta cabina primaria Roccaraso - sostegno capolinea cabina Gendarme 645079 nel territorio del Comune di Roccaraso (AQ), parte e nel territorio del Comune di Rivisondoli (AQ) parte, (ProLav D52F1022676)
rif. Pratica e-distribuzione DNI/1170220

La **e-distribuzione spa** -Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Centro Lavori Abruzzo, presso gli uffici in via Auriti, 1 Chieti ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nel Piano Resilienza 2019-2020, ha in programma la ricostruzione della linea elettrica in media tensione a 20 kV n.D52025422 denominata "Campo di Giove" Lotto 1, della lunghezza di 0,997 km, in cavo aereo, tratta cabina primaria Roccaraso DM001390313 - sostegno capolinea cabina Gendarme 645079 nel territorio del Comune di Roccaraso (AQ) parte e nel territorio del Comune di Rivisondoli (AQ), parte.

La ricostruzione non interesserà strade pubbliche ma solo fondi privati, ricadenti al Fg. 4-8 del Comune di Roccaraso (AQ), e al Fg.14-15-16 del Comune di Rivisondoli (AQ).


Si rende noto altresì:

che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoroa, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico dell'Aquila (AQ), in Via campo di Pile, sn - 66700 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Alessandro Ciuffetelli, tel. 0862.592442 - Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore 5, Servizio Territorio e Urbanistica, via Saragat, località Campo di Pile - 67100 L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Nicola Amodio
Il Responsabile



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it